



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Giunta Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Junte Communale

AREA-A5

Servizio: ATTIVITA' PRODUTTIVE, AIC-IMPRESSE, SUEL, MANIFESTAZIONI,
CULTURA E TURISMO

Ufficio: COMMERCIO

DELIBERAZIONE della Giunta comunale

Seduta N. 16

Delibera n. **46** del **19/03/2021**

OGGETTO: AREA A5 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDIRIZZI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E GLI ESERCIZI COMMERCIALI ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 IN ATTO. DISPOSIZIONI E PROROGA TERMINI.

Alla seduta sono **presenti, in videoconferenza**, per il voto le Sigg.re e i Sigg.:

1. NUTI GIANNI
2. BORRE JOSETTE
3. COMETTO CORRADO GIUSEPPE
4. FORCELLATI CLOTILDE
5. SAPINET ALINA
6. SARTORE LORIS
7. TEDESCO SAMUELE

Presiede la seduta **NUTI GIANNI**, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta **TAMBINI ANNAMARIA**, nella sua qualifica di Segretario Generale.

Si dà atto che il Sindaco Nuti Gianni, i componenti della Giunta e il Segretario Generale risultano collegati in videoconferenza.

Il Sindaco Nuti Gianni e il Segretario Generale si trovano nel proprio ufficio presso il Palazzo Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE tutte le norme, statali e regionali, emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19;

RICHIAMATI in particolare:

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cd "D.L. Cura Italia" convertito in legge n. 27/2020;
- il D.P.C.M. 26.04.2020, che, tra l'altro, ha previsto una prima riapertura di alcune attività, fornendo indicazioni per il riavvio delle stesse;
- il "D.L.n.34 del 19 maggio 2020 cd "D.L. Rilancio" convertito in legge n.77/2020 ed in particolare l'art.181 "*Sostegno delle Imprese per il pubblico esercizio*";
- la legge 18 dicembre 2020, n. 176 cd "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, *recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", prevede al comma 2 e 4 dell'art.9 ter:

"2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642".

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di misure urgenti ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID 19 sull'intero territorio nazionale e, da ultimo, quello del 02 marzo 2021.
- la legge 12 marzo 2021, n. 29, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*".



- Il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30. *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*.

VISTI:

- le norme statali e regionali relative alla disciplina per l'esercizio dell'attività commerciale e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- la legge Regionale n.8 [Legge regionale 13 luglio 2020, n. 8](#) *“Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che all'art.78 prevede, tra l'altro, modalità semplificate a carattere temporaneo con termine di validità al **30 aprile 2022**, degli interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva, nei limiti prescritti dalle autorizzazioni igienico-sanitarie, ove esistenti, delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi.
- Il Regolamento per l'installazione di strutture provvisorie estive ed invernali "dehors", approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 72 del 20 novembre 2012 e modificato con la delibera n. 21 del 25 febbraio 2014;
- Il Regolamento comunale per l'installazione di strutture temporanee "dehors" - procedimento autorizzativo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21 febbraio 2018 – modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26 febbraio 2020, le cui disposizioni regolamentari integrano e/o sostituiscono, ove con esse incompatibili, le prescrizioni contenute nel Regolamento comunale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20.11.2012 e s.m.i.;
- Il Regolamento comunale Canone occupazione spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.259 del 2 dicembre 1998 e s.m.i., in corso di aggiornamento ai sensi della legge 160/2019, articolo 1, commi 837 e ss;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 49 del 15.05.2020 avente ad oggetto: *“indirizzi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e gli esercizi commerciali alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto”* con la quale si sono stabilite in relazione all'emergenza sanitaria degli indirizzi in merito alla ripresa delle attività commerciali presenti sul territorio al fine di agevolarne la riapertura e consentire la fruizione in sicurezza dei locali e degli spazi delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali;
- n.133 del 30.10.2020, con la quale, tra l'altro, si dispone la proroga al 31.03.2021 degli indirizzi espressi con l'atto sopra citato e integrandoli, in via sperimentale, con nuove disposizioni per il periodo invernale (01.11.2020 – 31.03.2021) a valere per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività commerciali;



ATTESO che con le deliberazioni sopra citate erano stati forniti degli indirizzi in merito alla ripresa delle attività commerciali presenti sul territorio, al fine di agevolare l'apertura e consentire la fruizione in sicurezza dei locali per le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

CONSIDERATO pertanto che, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 78 della Legge regionale n. 8/2020, e, in considerazione di quanto previsto nelle proprie deliberazioni n.49 del 15.05.2020, e n. 133 del 30.10.2020, si ritiene necessario prorogare fino al 30.04.2022 gli indirizzi precedentemente espressi a valere per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività commerciali, al fine di proseguire ulteriormente nell'intervento a sostegno delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di fondamentale importanza per il tessuto produttivo e socio economico della Città di Aosta;

PRECISATO CHE:

- allo stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 ter della legge 176/2020 richiamata, le imprese di pubblico esercizio sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
- gli ampliamenti concessi (dehors e aree commerciali) non costituiscono un ampliamento dell'attività, non consentendo l'aumento del numero di clienti, bensì contribuendo al rispetto delle norme atte a tutelare la salute di avventori e lavoratori (corretto distanziamento sociale).

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 18.03.2021 avente ad oggetto: "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e mercatale – Approvazione delle tariffe per l'anno 2021", con la quale, tra l'altro, è stata disposta l'esenzione dal pagamento del citato canone per gli ampliamenti necessari, ai pubblici esercizi, alle attività artigianali e agli esercizi di vicinato, per garantire il rispetto delle norme atte a tutelare la salute di avventori e lavoratori.

CONSIDERATO inoltre di dover dare mandato ai competenti Uffici comunali - in mancanza di una nuova disposizione normativa statale che preveda l'esonero del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio dal 1.4.2021 per un ulteriore periodo - di valutare, compatibilmente con le esigenze di bilancio, eventuali agevolazioni sul Canone dal 1.4.2021 al 31.12.2021 per i dehors e aree commerciali (espositori, arredi, ecc...) esistenti.

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno partecipato il Sindaco e 6 Assessori;



D E L I B E R A

1. **DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate in premessa e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.78 della L.R. n.8/2020 e, in considerazione di quanto previsto nelle deliberazioni n.49 del 15.05.2020 e n.133 del 30.10.2020 di prorogare fino al **30.04.2022**, gli indirizzi precedentemente espressi a valere per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività commerciali, al fine di consentire la fruizione in sicurezza dei locali e degli spazi degli esercizi commerciali, come di seguito specificato:

A. ATTIVITA' DI SOMMISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**TERMINI DI VALIDITA'E CONDIZIONI**

I Provvedimenti già rilasciati per l'installazione dei dehors, rimangono in vigore e mantengono la loro validità sino a che la "**PRIMA AUTORIZZAZIONE**" non venga modificata come previsto dal vigente Regolamento comunale e non possono considerarsi superati in relazione alle disposizioni temporanee approvate con il presente provvedimento.

Sono autorizzati, senza necessità di ulteriori comunicazioni, anche per il periodo invernale e fino al 30.04.2022 **i dehors a carattere stagionale**, nel rispetto di quanto prescritto nel titolo abilitativo (PRIMA AUTORIZZAZIONE) costituiti esclusivamente da arredi temporanei amovibili: tavolini, sedie, ombrelloni e/o corpi riscaldanti.

E' ammesso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 78 comma 4 lettera b) e comma 6 lettera b) della L.R. n.8/2020, l'ampliamento temporaneo fino al 30.04.2022, della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, non immediatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura, previa presentazione di Comunicazione rinvenibile sul portale SUEL (*Settore Edilizia – Interventi edilizi necessari alle misure di sicurezza per l'emergenza COVID 19 – Comunicazioni (art.78 della L.R.8/2020) senza richiesta di Autorizzazioni, pareri o assensi comunque denominati*). Alla data del 30.04.2022, secondo le disposizioni attualmente in vigore, i suddetti allestimenti dovranno essere rimossi. L'operatore per poter installare dopo il 30.04.2022 la suddetta struttura dovrà presentare la richiesta di autorizzazione tramite la procedura ordinaria di PRIMA AUTORIZZAZIONE che sarà però soggetta ai pareri e alle autorizzazioni previste dalle normative di settore.

Sono prorogati fino al 30.04.2022 **gli ampliamenti ad uso dehors** di cui alle Comunicazioni di occupazione suolo pubblico / privato già presentate. Le Comunicazioni per nuove installazioni potranno essere inviate via PEC all' indirizzo: protocollo@pec.comune.aosta.it sul modello specifico debitamente compilato e sottoscritto reperibile sul sito dello Sportello Unico VDA.

Gli ampliamenti dei dehors dovranno essere costituiti esclusivamente da arredi temporanei amovibili: tavolini, sedie, ombrelloni, e, per il periodo invernale, corpi scaldanti. Non potranno essere installate strutture fisse, anche se in presenza di



autorizzazione del titolare dell'attività adiacente; non potranno essere installati altri elementi di arredo quali totem, supporti listini prezzi ecc...

Gli arredi, nella superficie di ampliamento, potranno essere posizionati solo durante l'orario di apertura del locale e, se richiesto, dovranno essere immediatamente rimossi dal sedime pubblico al passaggio dei veicoli di soccorso ed emergenza e comunque negli orari e giornate di chiusura dell'attività o, nel centro storico, in relazione a particolari orari stabiliti in relazione al carico/scarico delle merci, al passaggio dei mezzi della RSU ecc.

La posa dei corpi scaldanti durante il periodo invernale è subordinata alla presentazione di un progetto preventivo nel caso sia necessario l'attraversamento di sedimi comunali (es. marciapiedi). Dovrà essere a disposizione degli Organi di vigilanza la documentazione tecnica che attesti la conformità dei corpi riscaldanti alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e antincendio.

In deroga ai vigenti Regolamenti comunali dei dehors e ai sensi della L.R. 8/2020, potrà essere valutato, caso per caso, la possibilità di installare temporaneamente su area pubblica in prossimità del locale (dehors o area adiacente) attrezzature e beni strumentali a servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'utilizzo delle **aree pubbliche** in ampliamento davanti alle altre attività commerciali adiacenti (laterali o frontistanti) sarà possibile previo consenso scritto – senza richiesta di alcuna remunerazione, trattandosi di area di competenza comunale – da parte del titolare dell'attività interessata al posizionamento dei manufatti davanti alle proprie vetrine, con specifica indicazione della metratura e di eventuali limitazioni di giorni ed orari. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare ogni misura ritenuta necessaria in ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in corso.

L'utilizzo di **aree private** di zone limitrofe sarà possibile previo consenso scritto del proprietario del sedime.

L'area occupata dovrà essere mantenuta in condizioni di costante pulizia e decoro da parte del Gestore dell'attività, al fine di permettere le operazioni di pulizia/sgombero neve. Gli arredi temporanei (sedie, tavolini, ombrelloni, corpi scaldanti) posizionati in aree/spazi pubblici, dovranno essere rimossi dal sedime pubblico al termine di ogni giornata lavorativa e dovranno essere ricoverati all'interno dell'attività commerciale, anche per garantire le attività di sgombero neve. I titolari che installeranno strutture per il periodo invernale, dovranno provvedere oltre alle attività di pulizia/sgombero neve nelle aree concesse, anche a quelle limitrofe per le quali il posizionamento della struttura ne impedisca la pulizia ai mezzi comunali. Le indicazioni precise relativamente al sedime pubblico da pulire/sgomberare a carico del titolare dell'attività, saranno valutate, caso per caso, dai competenti Uffici comunali e successivamente comunicate.

Nei giorni di svolgimento della Fiera di Sant'Orso, le aree pubbliche interessate dalla manifestazione, dovranno essere libere da ogni struttura/arredo/attrezzatura.



B. ESERCIZI COMMERCIALI

TERMINI DI VALIDITA'E CONDIZIONI

Per le giornate di sabato e domenica è prorogato al 30.04.2022 il termine previsto dall'Ordinanza del Sindaco n.1156 del 27.05.2020 già prorogato al 31.03.2021 con DGC 133 del 30.10.2020, relativo all'occupazione, nell'area antistante la propria attività commerciale (attività alimentare e non) per una superficie massima pari a mq 4, da utilizzare quale spazio per poter esporre i propri prodotti, al fine di compensare la limitazione del numero di accesso ai clienti all'interno del locale commerciale.

Le Comunicazioni già inviate dai Titolari delle attività commerciali, sono pertanto da intendersi prorogate fino al termine sopra indicato.

Il titolare dell'attività commerciale dovrà, pertanto, tener conto di tale possibilità nel caso di consenso rilasciato ad un pubblico esercizio di utilizzo della propria area di pertinenza.

Le nuove Comunicazioni potranno essere inviate via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.aosta.it sul modello specifico debitamente compilato e sottoscritto, trasmesso anche da parte delle Associazioni di categoria per conto dei titolari delle attività.

L'area occupata dovrà essere mantenuta in condizioni di costante pulizia e decoro da parte del gestore e, al fine di permettere le operazioni di pulizia/sgombero della neve, gli arredi posizionati nelle aree pubbliche dovranno essere rimossi al termine della giornata lavorativa ed essere ricoverati all'interno dell'attività commerciale.

Nei giorni di svolgimento della Fiera di Sant'Orso, le aree pubbliche interessate dalla manifestazione, dovranno essere libere da ogni struttura/arredo/attrezzatura.

INDICAZIONI GENERALI

Tutte le attività commerciali esistenti sul territorio del Comune di Aosta dovranno adeguarsi alle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta e dai Protocolli sanitari specifici di settore per il contenimento della diffusione del virus COVID 19, per la tutela della salute, con particolare riferimento alle modalità e distanze da mantenere tra gli avventori, nonché tra avventori e lavoratori, ai limiti imposti per i divieti di assembramento e agli orari di attività.

Al fine di rispettare i limiti previsti di impatto acustico e di rumore, per tutti gli interventi ammessi dalle presenti norme è confermato l'utilizzo degli spazi senza impianti di diffusione sonora.

Dovranno essere osservate tutte le altre prescrizioni del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; resta inteso che gli Uffici comunali competenti potranno stabilire eventuali ulteriori prescrizioni anche in corso di occupazione già ampliata.



L'ampliamento in profondità ad uso dehors **non è consentito**; dovrà essere sempre garantita una corsia della strada di transito libera per 3.5 metri necessaria per il transito veicolare dei mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine. La violazione di quanto sopra riportato comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Regolamento comunale dei dehors, approvato in ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 26.02.2020.

È comunque obbligo del Titolare dell'Attività garantire sempre l'intervento dei mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine provvedendo immediatamente all'eventuale rimozione degli arredi stessi che di fatto ne impediscano le operazioni di soccorso, così come in generale, in situazioni di pericolo, emergenza, o in situazioni contingenti che possano comunque provocare criticità.

In caso di contestazione rispetto alla mancata osservazione delle sopra citate disposizioni o da altre normative, incluse quelle riferibili ad eventuali mancate condizioni di sicurezza, circolazione, viabilità e quanto altro rilevate dal Comando di Polizia Locale, o da altro personale dell'Amministrazione comunale, o comunque da Agenti di Polizia Giudiziaria ex art.13 della Legge n.689/1981 o da Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del CdS, il Gestore dovrà procedere all'immediata rimozione degli arredi posizionati in difformità ripristinando il suolo pubblico.

I termini di validità del presente provvedimento, trattandosi di regolamentazione determinata da una situazione di emergenza sanitaria in atto, sono da considerarsi a carattere temporaneo con facoltà da parte dei competenti Organi di adottare nuove misure in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID 19.

2. **DI DARE MANDATO** agli Uffici comunali per la redazione degli atti necessari da adottare da parte dei competenti organi al fine di dare corso alla volontà dell'Amministrazione;
3. **DI DATO ATTO** che la modulistica per la presentazione delle comunicazioni sarà pubblicata sul portale dello Sportello Unico della Valle d'Aosta;
4. **DI STABILIRE** che i termini di validità del presente provvedimento, trattandosi di regolamentazione determinata da una situazione di emergenza sanitaria in atto, sono da considerarsi di carattere temporaneo con facoltà di apportare ogni più opportuna/necessaria modifica/integrazione in relazione, in particolare, alle future disposizioni/restrizioni da parte del Governo e/o dalla Presidenza della Regione;
5. **DI DARE ATTO** che con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 18.03.2021 avente ad oggetto: "*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e mercatale – Approvazione delle tariffe per l'anno 2021*", è stata disposta, tra l'altro, l'esenzione dal pagamento del citato canone per gli ampliamenti necessari, ai pubblici esercizi, alle attività artigianali e agli esercizi di vicinato, per garantire il rispetto delle norme atte a tutelare la salute di avventori e lavoratori;
6. **DI DARE infine MANDATO** ai competenti Uffici comunali - in mancanza di una nuova disposizione normativa statale che preveda l'esonero del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio dal



1.4.2021 per un ulteriore periodo - di valutare, compatibilmente con le esigenze di bilancio, eventuali agevolazioni per il pagamento Canone dal 1.4.2021 al 31.12.2021 per i dehors e aree commerciali (espositori, arredi, ecc...) esistenti.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Il Funzionario
Daniela Piassot

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Elisabetta Comin

Visto per competenza per punto 6 del deliberato
Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo

L'Assessora Allo Sviluppo Economico,
Promozione Turistica E Sport
Alina Sapinet

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Sindaco:

NUTI GIANNI

Il Segretario generale:

TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa esecutiva.

Aosta, 19 marzo 2021

Il funzionario incaricato
Daniela Abate